

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Signor PRESIDENTE, Colleghi Consiglieri

La Commissione che ho l'onore di presiedere, nella seduta del 13 u.S. ha esaminato le osservazioni che il Governo, con nota n.6545/21102 del 23.8.1978, ha rilevato in ordine alla legge regionale recante "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio" e, dopo approfondito dibattito ha apportato gli emendamenti di cui appresso agli artt.2-3-8-9- 11 e 12 del testo originario.

Con gli emendamenti di che trattasi sono state recepite in pieno le osservazioni del Governo centrale e le relative modifiche sono state approvate all'unanimità dalla Commissione sia perché i rilievi non concernevano la sostanza della norma, sia in considerazione che una posizione rigida della Regione avrebbe potuto provocare nuovi rinvii con danno notevole per la Scuola e per gli utenti dei servizi di assistenza scolastica.

Una discussione approfondita ed appassionata é stata riservata all'art.4 della legge regionale che, come é noto, concerne il personale a tempo determinato già utilizzato dai Patronati Scolastici negli anni scolastici precedenti, per i compiti di istituto già svolti da tali organismi nel settore dell'assistenza scolastica.

Ferma restando la considerazione che per tale personale precario non può essere invocato il termine del 31.12.1977 per la legittimità della nomina in quanto i Patronati scolastici sono stati abilitati ad assicurare i servizi di assistenza scolastica per tutto l'anno 1977/78 - tant'è che per il periodo 1/1 - 30/6/1978 sono stati nominati dei Commissari straordinari- é stato rilevato, inoltre:

- 1)-che era consuetudine dei Patronati scolastici, per ragioni di bilancio e della scarsezza dei mezzi finanziari a disposizione, organizzare la maggior parte dei servizi dopo la lunga parentesi delle vacanze natalizie e quindi nel mese di gennaio-febbraio di ogni anno;
- 2)-che era ed é intendimento della Regione far assicurare dai Comuni, dal punto di vista quantitativo lo stesso servizio posto in essere dai Patronati Scolastici nell'anno scolastico 1977/78;
- 3)-che non era giusto penalizzare ulteriormente il personale già utilizzato dai P.S. negli anni decorsi con emolumenti al disotto di ogni ragionevole standard, anche se ciò era derivato dalla scarsezza dei mezzi finanziari a disposizione e di offrire, conseguentemente, ai Comuni un fattore umano già professionalizzato, che poteva garantire la continuità dei servizi;
- 4)-che la Regione non intendeva né intende limitare l'autonomia dei Comuni per quanto concerne le assunzioni del personale in quanto si é limitata, in base alla precisa norma di cui all'art.45 del DPR 616/77, a "disciplinare le modalità del passaggio dei beni e del personale dei P.S. ai Comuni", lasciando inalterate le posizioni giuridiche ed economiche del personale medesimo, salvo per quanto concerne i livelli minimi degli emolumenti.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

Per tali motivazioni la Commissione ha ritenuto di non apportare alcuna modifica all'art.4 della legge in questione.

Da tale impostazione ha dichiarato il suo dissenso il rappresentante del Partito Socialista Italiano il quale ha riconfermato la posizione del suo gruppo politico già espressa all'epoca della votazione della legge nel luglio scorso.

Tale differenziazione non é stata eliminata anche quando é stato fatto osservare che ben maggiori sarebbero risultati i condizionamenti dei Comuni qualora la Regione avesse imposto o consigliato i Comuni stessi a privilegiare nelle assunzioni il personale già in servizio nei Patronati Scolastici.

La Commissione ha, altresì, integrato la tabella annessa alla legge votata dal Consiglio a Luglio, in quanto il testo approvato in aula era difforme da quello valutato in Commissione per ragioni tecniche di fotocopiatura.

Ad ogni buon fine ci si augura che il lavoro responsabile della Commissione e del Consiglio non venga vanificato da ulteriori ritardi e che quanto prima la legge torni approvata, per eliminare i disagi notevoli con cui ha avuto inizio l'anno scolastico nella nostra Regione.

F. to Colasanto

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio"

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti urgenti per il Diritto allo studio"

Art.2

(trasferimento dei beni)

I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente Legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Patronati scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.

Vengono trasferiti, altresì, ai Comuni interessati gli eventuali saldi attivi dei Patronati scolastici risultanti dopo gli adempimenti di liquidazione di cui al successivo art.7.

In ogni caso, non possono derivare oneri passivi, tranne che per somme già deliberate dai Comuni medesimi a favore dei Patronati scolastici e non ancora accreditate all'atto del trasferimento.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonché gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio, vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i Comuni di ciascuna Provincia.

Art.2 - EMENDATO

(trasferimento dei beni)

I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente Legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Patronati scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonché gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio, vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i Comuni di ciascuna Provincia.

Art.3

(Personale a tempo indeterminato)

Entro venti giorni dalla data di Entrata in vigore della presente legge, il personale amministrativo, ausiliario, nonché quello addetto ai servizi di mensa e trasporto con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso

./.

REGIONE PUGLIA

i Patronati scolastici nell'anno scolastico 1977/78 é trasferito ai rispettivi Comuni.

Entro il termine di cui al I comma, il personale amministrativo e quello ausiliario ~~con nomina~~ a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici nell'anno scolastico 1977/78, é trasferito ai Comuni della rispettiva Provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli funzionali retributivi delle piante organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai Comuni presso i quali é trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori di cui al successivo art.7, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun Patronato Scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31/12/1978, ivi compresa la 13^a mensilità, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di quiescenza.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, i Comuni devono utilizzare il personale trasferito dai Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici per l'attuazione dei compiti previsti dall'art.42 del DPR 616 del 24.7.1977.

Art.3 - EMENDATO

(Personale a tempo indeterminato)

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale amministrativo, ausiliario, nonché quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici alla data del 31/12/1977 é trasferito ai rispettivi Comuni.

Entro il termine di cui al I comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, alla data del 31/12/1977, é trasferito ai Comuni della rispettiva Provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai Comuni presso i quali é trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori di cui al successivo art.7, compatibilmente

./.

REGIONE PUGLIA

con le disponibilità finanziarie di ciascun Patronato scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31/12/1978, ivi compresa la 13^a mensilità, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di quiescenza.

Art. 8

(Modalità per l'assegnazione dei contributi)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assegna ai Comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per quanto concerne le Scuole materne statali, Elementari e Medie di 1° grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun Comune, fino al 31/12/1978 sarà effettuata dalla Regione secondo un piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente Commissione e tenendo conto:

- della popolazione scolastica;
- delle condizioni socio-economiche della zona;
- del numero delle sezioni di Scuola materna, Elementari e Medie di 1° grado statali ed a tempo pieno;
- degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli Enti disciolti nell'anno scolastico 1977/78;
- dell'indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai Comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti artt. 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della Scuola, i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.

Art. 8 - EMENDATO

(Modalità per l'assegnazione dei contributi)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assegna ai Comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per quanto concerne le Scuole materne statali, Elementari e Medie di 1° grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun Comune fino al 31/12/1978 sarà effettuata dalla Regione secondo un piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente Commissione e tenendo conto:

- della popolazione scolastica;

./.

REGIONE PUGLIA

- delle condizioni socio-economiche della zona;
- del numero delle classi di scuole a tempo pieno;
- degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli Enti disciolti nell'anno scolastico 1977/78;
- dell'indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art.7.

Ai Comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti artt. 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della Scuola, i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.

Art.9

(Gestione dei servizi)

I Comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai Consigli di circolo e di istituto delle Scuole medie di 1° grado esistenti nel territorio comunale.

I Comuni cureranno, altresì, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione e alla consegna delle cedole librarie alle scuole interessate.

Gli oneri relativi saranno coperti direttamente dallo Stato o, per il tramite della Regione, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dal Governo centrale.

Art.9 - EMENDATO

(Gestione dei servizi)

I Comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, terranno conto, della programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai Consigli di circolo e di istituto delle Scuole medie di 1° grado esistenti nel territorio comunale.

I Comuni cureranno, altresì, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle scuole interessate.

Gli oneri relativi faranno carico ai Comuni i quali utilizzeranno i fondi rivenienti dall'art.132 del D.P.R. 616/77.

./.

REGIONE PUGLIA

Art.11 (Personale)

Il personale dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della legge regionale del 7.5.1975, n.38, ed alla Circolare applicativa n.70 bis del 5.2.1976, con delibera dei Consigli di Amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge, é trasferito nei ruoli regionali.

A tale personale si applica la normativa di cui alla legge regionale n.18 del 25.3.1974 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo comunque salvi i diritti da esso acquisiti per effetto dell'applicazione della citata legge n.38 del 7.5.1975 e Circolare applicativa 70 bis del 5.2.1976.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31.12.1977, nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei Consorzi e dei Centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino all'emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 al cap.291 "Consorzi provinciali istruzione tecnica" e con le modalità in vigore presso gli Enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art.10.

Art.11 -EMENDATO (Personale)

Il personale dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della legge regionale del 7.5.1975, n.38, ed alla Circolare applicativa n.70 bis del 5.2.1976, con delibera dei Consigli di amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge, é trasferito nei ruoli regionali.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31.12.1977, nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei Consorzi e dei Centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 al cap.291 "Consorzi provinciali istruzione tecnica" e con le modalità in vigore presso gli Enti disciolti salvo quanto previsto dal precedente art.10.

./.

REGIONE PUGLIA

Art.12

(Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1978/79)

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì, gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno scolastico 1978/79, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziare nel bilancio per l'esercizio 1978.

A tal uopo la validità della legge regionale 14.1.1978, n.12, concernente "Provvedimenti a favore della Scuola Media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78" viene prorogata anche all'anno scolastico 1978/79.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun Consiglio di istituto nell'anno scolastico 1977/78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978/79.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, potrà, altresì, bandire concorsi per il conferimento di posti gratuiti di convittori e semiconvittori nei Convitti Nazionali nei limiti delle disponibilità effettive di ciascun Convitto, nonché riconfermare, per gli alunni che conservano il beneficio, i posti di convittori e semiconvittori già in godimento presso i convitti medesimi.

Art.12 - EMENDATO

(Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1978/79)

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì, gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno scolastico 1978/79, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziare nel bilancio per l'esercizio 1978.

A tal uopo la validità della legge regionale 14.1.1978, n.12, concernente "Provvedimenti a favore della Scuola Media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78" viene prorogata anche all'anno scolastico 1978/79.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun Consiglio di Istituto nell'anno scolastico 1977/78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978/79.

REGIONE PUGLIA

TABELLA "A"

Livello retributivo e funzionale nella Amm.ne comunale	Qualifica ricoperta presso il Patronato Scolastico o il Cons.Prov.le PP.SS. con contratto a tempo determinato
5°	a) Personale addetto alle attività educative integrative della scuola e ricreative (C.R.E.S., Animatori Centri di Lettura, C.S.E.P.) b) Coordinatrici zonali per il servizio mensa
4°	a) Personale amministrativo (aiuto segretari applicato di segreteria, dattilografo) b) Economo, vice economo, aiuto economo
3°	a) Autisti, autisti meccanici b) Accompagnatrici c) Vigilatrici
2°	a) personale ausiliario (uscieri, commesso, bidello, trasportatore viveri, custode)

REGIONE PUGLIA

TABELLA " A " - EMENDATA

Livello retributivo
e funzionale nella
Amm.ne comunale

Qualifica ricoperta presso il Patronato
Scol. o il Consorzio Prov.le PP.SS. con
contratto a tempo determinato

5°

- a)-Personale addetto alle attività educative, integrative della scuola e ricreative (C.R.E.S., animatori Centri di Lettura, C.S.E.P.)
- b)-Coordinatrici zonali per il servizio mensa

4°

- a)-Personale amministrativo (aiuto-segretario, applicato di segreteria, dattilografo)
- b)-Economo, vice economo, aiuto economo

3°

- a)-Autisti, autisti-meccanici
- b)-Accompagnatrici
- c)-Vigilatrici

2°

- a)-personale ausiliario (uscieri, commesso bidello, trasportatore viveri, custode)
- b)-addetti di cucina (cuoco o cuciniere, aiuto cuoco, coadiuvante di cucina, inserviente)